

Mantenimento del minore: no alla riduzione, anche se è elevato

Per la Cassazione è illegittimo ridurre l'assegno solo perché, se di importo alto, potrebbe avere conseguenze diseducative per il destinatario (ordinanza n. 303/2021).

Pubblicato il 26/01/2021



Illegittima la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore solo perché, essendo di importo elevato, potrebbe determinare conseguenze diseducative per il destinatario.

Questo è quanto chiarito dalla Sesta Sezione Civile della Cassazione con l'ordinanza 13 gennaio 2021, n. 303.

Nella quantificazione dell'assegno rilevano solo le «*esigenze attuali*» dell'interessato, e non anche il concetto di «*interesse morale*» contenuto nell'[articolo 337 ter c.c.](#), che non consente «*impropri scivolamenti nella morale della famiglia*» laddove un'eccessiva disponibilità economica provocherebbe «*effetti diseducativi*» per il minore.

La Suprema Corte ha affrontato la questione relativa alla quantificazione del contributo a carico del genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, ridotta dalla Corte distrettuale al fine di evitare effetti negativi per il minore.

Sommario

- [Il caso processuale](#)
- [I motivi della decisione](#)

- [Conclusioni](#)

Il caso processuale

Nella vicenda, oggetto dell'ordinanza in commento, la Corte territoriale aveva ridotto ad € 1.500 la misura dell'assegno comprensiva delle spese straordinarie, fissata originariamente dal Tribunale in € 1.800, a carico del padre, ritenendo tale importo eccessivo rispetto alle "reali esigenze" del minore e ad ogni «ipotizzabile» bisogno anche tenendo conto l'elevato tenore di vita della famiglia.

Avverso tale sentenza, la madre del minore ha presentato ricorso per Cassazione, censurando tra i motivi proposti, che la Corte d'Appello, nel disporre l'ingiustificata riduzione del contributo di mantenimento, avrebbe violato l'[art. 337 ter c.c.](#)

I motivi della decisione

I Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, evidenziando che, per calcolare l'ammontare del contributo del genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, occorre far riferimento alle esigenze attuali dei figli in relazione al tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori; il criterio delle attuali esigenze serve a garantire che la crescita del minore non venga lesa dalle vicende dei genitori e che le normali esigenze dell'interessato, vengano comunque soddisfatte.

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, sussiste l'obbligo per entrambi i genitori, proporzionalmente alle rispettive possibilità economiche, di contribuire a soddisfare i bisogni dei figli minori, in applicazione dell'[art. 30 della Costituzione](#).

Pertanto, il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla determinazione dell'ammontare del contributo del mantenimento del figlio, dovrà considerare detti parametri, accertando che le esigenze del minore non risentano della posizione economico sociale del genitore

Invero, ad avviso della Suprema Corte, il richiamo all'interesse morale di cui all'[art. 337 ter, 2 c., c.c.](#), non rileva né deve influenzare il giudice nella determinazione

dell'assegno fissato a carico dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, cosicchè non deve essere esclusa l'assegnazione di una somma elevata a titolo di contributo, solo perché ciò causerebbe un effetto diseducativo sul destinatario.

Conclusioni

Alla luce delle suesposte considerazioni, in accoglimento del ricorso, la Cassazione ha cassato l'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

(da www.altalex.com)